

**Archivio selezionato:** Legislazione Nazionale

**Autorità:** Legge - 31/12/2012, n. 247

**Gazzetta uff.:** 18/01/2013, n. 15

**Classificazioni:** AVVOCATO - Albo - - in genere

**Testo vigente**

Epigrafe

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 (in Gazz. Uff., 18 gennaio 2013, n. 15). - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (RIFORMA PROFESSIONE FORENSE).

## **TITOLO IV**

### Titolo IV ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

## **CAPO II**

Capo II Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

## **ARTICOLO N.47**

Commissioni di esame

### Art. 47

1. La commissione di esame e' nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed e' composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche (1).

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, e' nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o piu' funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o

del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalita' contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, puo' nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o piu' distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

(1) Comma modificato dall'articolo 83, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

**Utente:** MASSIMO DE LUCA  
www.iusexplorer.it - 24.05.2017

---

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156